

STATUTO DELL'ANCCI NAZIONALE

Art. 1: in seno all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), e condividendone le finalità culturali e pastorali, è costituita, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, l'Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani (ANCCI) con sede in Roma. L' ANCCI è una libera associazione di fatto, culturale e apartitica, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 44 della legge 04.11.1965 n. 1213 e successive modifiche, nonché del presente Statuto.

Art. 2: in relazione al rapporto istituzionale tra ACEC e ANCCI, quest'ultima può avvalersi per il proprio funzionamento delle strutture dell' ACEC. Il rapporto istituzionale tra le due associazioni è regolato da accordi sanciti fra le stesse.

Art. 3: sono Sezioni dell'ANCCI le organizzazioni regionali cui aderiscono non meno di tre circoli o organismi specializzati aventi i requisiti di legge. Esse perseguono le medesime finalità dell'ANCCI con autonomia rappresentativa e amministrativa. L'accertamento di tali requisiti compete al Consiglio Direttivo dell'ANCCI che potrà altresì determinare i criteri generali per l'armonizzazione ed il coordinamento degli ordinamenti regionali in base ai principi del presente Statuto e alle finalità dell'Associazione. Il riconoscimento di Sezioni dell'ANCCI potrà attribuirsi ad una sola organizzazione in ambito regionale.

Art. 4: l'ANCCI, mediante una presenza attiva e responsabile nel mondo civile ed ecclesiale, si prefigge di finalizzare l'uso degli strumenti della comunicazione sociale del cinema in particolare alla promozione umana e cristiana della persona sia a livello individuale sia a livello comunitario.

Sul piano operativo l'ANCCI si propone di:

- a) rappresentare e tutelare i propri soci a tutti i livelli;
- b) offrire loro vari servizi posti in essere anche in collaborazione con l'ACEC;
- c) fornire assistenza, consulenza, sussidi;
- d) promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con Enti ed Organismi operanti in settori di specifico interesse per l'Associazione;
- e) promuovere la cultura e l'arte attraverso attività specifiche e di formazione;
- f) promuovere e realizzare ogni iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità sopradette ed agli interessi degli associati, anche in attuazione delle disposizioni legislative e normative vigenti;
- g) svolgere come attività sussidiarie meramente strumentali per il conseguimento delle finalità istituzionali, le seguenti attività: editoriale, didattica, acquisizione e distribuzione di film di qualunque metraggio e su qualsiasi supporto tecnico, gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci, importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio destinati alla utilizzazione da parte di circoli associati.

SOCI

Art. 5: sono soci dell'ANCCI, in quanto soci delle Sezioni regionali dell'ANCCI, i circoli di cultura cinematografica e gli organismi specializzati aventi i requisiti di legge e che di norma svolgono attività nelle sale associate all'ACEC o in strutture operanti in ambito ecclesiale. Essi sono rappresentati negli organi nazionali dai rispettivi Delegati e Vice Delegati ai quali è attribuito un voto per ogni circolo aderente in regola con il tesseramento nazionale in base alle modalità di ripartizione stabilite dalle Sezioni regionali. Sono considerati soci dell'ANCCI anche i rappresentanti dell' ACEC di cui al 1° comma lett. e) dell'art. 10, a ciascuno dei quali è attribuito un voto. Sulle istanze di adesione e su altri casi di associabilità decide il Consiglio di Presidenza.

Art. 6: la richiesta di adesione dei soci di cui all'art. 5, comma 1, va indirizzata, per il tramite delle Sezioni Regionali e corredata da formale dichiarazione di conformità da parte delle stesse Sezioni, alla Presidenza Nazionale dell'ANCCI. L'adesione comporta l'obbligo del tesseramento nazionale e decade per il venir meno di condizioni di associabilità o per ritiro formalmente espresso o per espulsione. L'espulsione deve essere decretata dal Consiglio Direttivo. Contro il decreto di diniego di ammissione o di espulsione è possibile presentare ricorso scritto al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla data di notifica.

Art. 7: tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di

comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 8: tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9: sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Collegio dei probiviri;

L'ASSEMBLEA

Art. 10: l'Assemblea è costituita dai seguenti membri:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Delegati e Vice Delegati regionali;
- d) i revisori dei conti;
- e) tre rappresentanti dell' ACEC designati dal rispettivo Consiglio Direttivo Nazionale.

Il diritto di voto è esercitato soltanto dai membri di cui alla lettera c), in ragione di un voto per ogni circolo aderente in regola con il tesseramento nazionale ed in base alle modalità di ripartizione stabilite dalle Sezioni regionali, e dai membri di cui alla lettera e). Su delibera del Consiglio Direttivo può essere consentita la partecipazione, a titolo consultivo, di un delegato per ognuno dei circoli aderenti in regola con il tesseramento nazionale.

Art. 11: all'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:

- a) eleggere il Presidente e non meno di due Vice Presidenti. Il numero di questi ultimi viene stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente neo eletto;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti tra persone non aventi diritto di voto nel Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i tre componenti del Collegio dei probiviri;
- d) approvare eventuali modifiche al presente Statuto;
- e) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Gli eletti di cui alla lettera a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12: l'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, ogni tre anni. Può essere convocata in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta delle Sezioni regionali che nel complesso rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata con lettera almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine può essere abbreviato quando ci sia stato preavviso di convocazione o quando vengano utilizzati sistemi rapidi di comunicazione (telegramma, fax, ecc.)

La convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13: in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili.

Le deliberazioni in merito alle lettere a), b) e c) dell'art. 11 sono prese a maggioranza dei voti esprimibili. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili.

Non sono ammesse deleghe.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14: il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'ANCCI.

Ne sono membri:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Delegato e un Vice Delegato per ciascuna Sezione regionale regolarmente eletti;
- d) tre rappresentanti dell' ACEC designati dal rispettivo Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) i revisori dei conti.

Hanno diritto di voto i membri di cui alle lettere c) e d).

Il Segretario Nazionale, nominato dalla Presidenza su proposta del Presidente, è Segretario del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la formulazione dei programmi di attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivi e di previsione annuali entro il mese di Aprile;
- c) l'accertamento dei requisiti delle Sezioni regionali che intendono costituirsi e l'accoglimento della loro richiesta di adesione;
- d) l'espulsione dei soci;
- e) la determinazione dei contributi associativi;
- f) la nomina dei propri esperti;
- g) la nomina dei rappresentanti ANCCI nel Consiglio Direttivo Nazionale ACEC;
- h) la proposta di modifiche allo Statuto;
- i) l'approvazione dei Regolamenti interni e ogni deliberazione sulle eventuali successive modifiche.

Al Consiglio Direttivo potrà essere sottoposta ogni altra questione che a giudizio del Consiglio di Presidenza richieda l'esame di tale organo.

Art. 15: il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni:

- a) in via ordinaria, almeno due volte l'anno, una delle quali entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) in via straordinaria, su richiesta dei componenti il Consiglio Direttivo che rappresentino non meno di un terzo dei voti esprimibili nello stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Alle riunioni possono partecipare, a titolo consultivo, gli esperti su invito del Presidente.

Art. 16: ai membri del consiglio Direttivo di cui alla lettera c) , 1° comma, dell'art. 11 viene riconosciuto il diritto di voto in ragione di un voto per ogni circolo aderente in regola con il tesseramento nazionale in base alle modalità di ripartizione stabilite dalle Sezioni regionali.

Non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persone che rappresentino almeno due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione, il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti esprimibili, I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione, ma non nel numero dei votanti.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 17: il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente e da due o più Vice Presidenti, tra i quali il Presidente designa il Vicario. Esso dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Segretario Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza. Alle stesse riunioni possono partecipare, a titolo consultivo e su invito del Presidente, esperti nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 18: spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) lo studio dei problemi connessi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) l'ammissione dei circoli che rivolgono istanza di adesione;
- d) la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio Direttivo;
- e) la designazione di rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi pubblici e privati a carattere nazionale;
- f) la predisposizione di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- g) la predisposizione dei bilanci di previsione e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- h) la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo qualsiasi questione che, pur rientrando nelle competenze della Presidenza, meriti per la sua particolare rilevanza l'esame e l'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 19: il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell' ANCCI a livello nazionale, convoca le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e le presiede.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) esercitare la normale amministrazione;
- b) affidare a componenti il Consiglio di Presidenza, compreso il Segretario Nazionale, deleghe temporanee o per tutta la durata del suo mandato, per settori specifici di attività.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20: il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone non aventi diritto di voto nel Consiglio Direttivo; provvede alla nomina di un Presidente scelto tra i membri effettivi. Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ad esso compete l'accertamento della rispondenza tra le scritture contabili e le cifre iscritte in bilancia consuntivo; la redazione e la presentazione al Consiglio Direttivo della relazione ai bilanci preventivo e consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione per potere essere consultati dagli associati.

L'esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21: il Collegio dei probiviri è costituito da un Presidente e due membri eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

FONDO COMUNE

Art. 22: il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai proventi delle quote associative;
- b) dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
- c) da eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo (offerte, donazioni, lasciti, sovvenzioni, ecc.) a favore dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge. E' sancita la intrasmissibilità delle quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la loro non rivalutabilità.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11. La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali, osservando comunque l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art 24: tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art.25: per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e si provvederà con appositi regolamenti da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.